

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **272/1984** (ECLI:IT:COST:1984:272)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **ANDRIOLI**

Camera di Consiglio del **30/10/1984**; Decisione del **03/12/1984**

Deposito del **06/12/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16252**

Atti decisi:

N. 272

ORDINANZA 3 DICEMBRE 1984

Deposito in cancelleria: 6 dicembre 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 341 del 12 dicembre 1984.

Pres. ELIA - Rel. ANDRIOLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 648, comma secondo del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1983 dal G.I. presso il Tribunale

di Torino nel procedimento civile vertente tra la s.a.s. Il Castello e la s.p.a. General Grassi, iscritta al n. 880 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 dell'anno 1984.

Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Rilevato che il giudice istruttore presso il Tribunale di Torino, con ordinanza emessa il 24 aprile 1983 (n. 880 R.O. 1983) nel procedimento civile tra la s.a.s. Il Castello e la s.p.a. General Grassi ha d'ufficio sollevato, in riferimento all'art. 3 comma secondo Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 648 comma secondo c.p.c. in quanto il giudice istruttore è tenuto a dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per il solo fatto che l'opponente abbia offerto cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni spese e danni, a prescindere dalla circostanza che l'opposizione sia o meno fondata su prova scritta o di pronta soluzione.

Considerato che questa Corte, con sent. 2 maggio 1984 n. 137, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 648 comma secondo c.p.c. nella parte in cui dispone che il giudice istruttore, se la parte che ha chiesto l'esecuzione provvisoria del decreto d'ingiunzione offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni, debba e non già possa concederla sol dopo aver deliberato gli elementi probatori di cui all'art. 648 comma primo e la corrispondenza della offerta cauzione all'entità degli oggetti indicati nel comma secondo dello stesso art. 648.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza, nella parte di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 648 comma secondo, sollevata con ordinanza resa il 24 aprile 1983 (n. 880 R.O. 1983) dal giudice istruttore civile presso il Tribunale di Torino, in riferimento all'art. 3 comma secondo Cost., già dichiarata fondata con sent. 2 maggio 1984, n. 137.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.